**COMUNE DI TAGLIACOZZO**
*Provincia di L'Aquila*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30.06.1994)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.02.2002)

## INDICE


CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Istituzione dell'Imposta sulla pubblicità
Articolo 2 – Oggetto del Regolamento - Revoca precedente Regolamento
Articolo 3 – Presupposto dell'Imposta sulla pubblicità
Articolo 4 – Soggetto passivo dell'Imposta
Articolo 5 – Gestione del servizio e sue forme
Articolo 6 – Funzionario Responsabile
Articolo 7 – Obbligo della dichiarazione
Articolo 7 bis – Norma dinamica
Articolo 8 – Casi di omessa dichiarazione
Articolo 9 – Piano generale degli impianti
Articolo 10 – Tipologia e quantità degli impianti
Articolo 11 – De provvedimento per l'installazione degli impianti
Articolo 12 – Applicazione dell'Imposta – Modalità – Maggiorazioni e riduzioni
Articolo 13 – Maggiorazione prevista per i comuni turistici
Articolo 14 – Modi di pagamento dell'imposta
Articolo 15 – Pubblicità impiantata su fabbricati o aree comunali
Articolo 16 – Rettifica ed accertamento di ufficio
Articolo 17 – Criteri per la classificazione dei comuni

CAPO II – DEI TIPI DI PUBBLICITA' – DELLE TARIFFE – DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI DI IMPOSTA

Articolo 18 – Tipi di pubblicità
Articolo 19 – Della pubblicità ordinaria – Tariffe – Riduzioni - Maggiorazioni
Articolo 20 – Della pubblicità effettuata con l'uso do veicoli
Articolo 21 – Della pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni
Articolo 22 – Pubblicità varie
Articolo 23 – Riduzione dell'imposta
Articolo 24 – Esenzione dell'imposta

CAPO III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Rimozione e sequestro di materiale pubblicitario abusivo
Articolo 26 – Agenti del servizio
Articolo 27 – Modifica capitolato d'appalto

Articolo 28 – Approvazione del regolamento
Articolo 29 – Obblighi del concessionario
Articolo 30 – Abrogazione delle norme precedenti
Articolo 31 – Entrata in vigore del presente regolamento

## CAPO I
## NORME GENERALI

**ART. 1** "Istituzione dell'Imposta sulla pubblicità";

In tutto il territorio comunale è istituita l'imposta sulla pubblicità a termine dei Decreto Legislativo n. 507 del 15.12.1993.

**ART. 2** "'Oggetto del Regolamento - Revoca precedente regolamento";

1) 11 presente Regolamento adottato ai sensi dell'ari.3 del Decreto Lgs. 507/93 e nel rispetto della L. 142/90, revoca e sostituisce "in toto" quello precedentemente vigente in materia, adottato dal C.C. con proprio atto n. 177 dell'11.12.73;

2) Disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità come previsto dal citato art.3 D. Lgs. 507/93;

3) La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni è oggetto di apposito regolamento approvato con delibera C.C. n. 83 del 30.06.1994;

**ART. 3** "Presupposto dell'Imposta sulla Pubblicità" (art. 5 D.Lgs. 507/93)

L'imposta sulla pubblicità va corrisposta al Comune per 1a diffusione di messaggi pubblicitari fatta con forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate a1 pagamento del diritto sulle PP.AA., in luoghi pubblici o aperti a1 pubblico o che siano percepibili da tali luoghi; ha grande rilevanza ai fini dell'imposta stessa 1a pubblicità diffusa per scopi commerciali.

**ART. 4** "Soggetto passivo dell'Imposta" (art.6 D. Lgs.507/93)

E' tenuto a corrispondere a1 Comune l'imposta della pubblicità, in via principale, chiunque disponga di mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari ed in solido, chiunque produca o venda merci o fornisca servizi oggetto della pubblicità medesima.

**ART. 5** "Gestione del servizio e sue forme" – art. 25 del D.Lgs 507/93

1) Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta è di esclusiva competenza comunale; 1a sua gestione può essere condotta in forma diretta o in forma indiretta mediante concessione ad una Ditta specializzata iscritta nell'apposito Albo del Concessionari esistente presso la Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.32 dei D. Lgs. 507/93;

2) Questo Comune ha ceduto il servizio in oggetto ad una Ditta specializzata iscritta nell'Albo di cui a1 precedente comma, con atto C.C. n. 74 del 20.10.1992 vistato dal CO.RE.CO con provvedimento n. 121 del 31.12.1993

**ART. 6** "Funzionario Responsabile" – (art. 11 del D.lgs 507/93)

1) II Funzionario Responsabile del Servizio entro il mese di Gennaio di ogni anno deve rimettere all'Assessore preposto al Ramo una relazione dell'attività concernente il Servizio medesimo, svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo ai risultati ottenuti nella lotta agli evasori; in essa saranno messe in evidenza le esigenze organizzative riguardanti il Servizio e saranno fatte proposte per eventuali iniziative di competenza comunale;

2) Tutti i provvedimenti adottati dal Funzionario Responsabile nominato dall'Ente con apposita delibera di G.C. avranno la forma della "Determinazione" e saranno numerati per ciascun anno in forma progressiva e continua;

un originale di essi munito degli estremi della notifica all'interessato o della pubblicazione all'Albo Pretorio dovrà essere conservato con lo stesso sistema usato per 1e Deliberazioni della G.C.

**ART. 7** "Obbligo della dichiarazione" – (art. 8 del D.lgs 507/93)

1) Chiunque abbia interesse a dare corso ad una pubblicità è tenuto a presentare al Comune, o al Concessionario, una dichiarazione fatta su appositi modelli che gli stessi metteranno a disposizione dell''utenza;

2) Detta dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione di preesistenti situazioni pubblicitarie che determini la modificazione della superficie esposta o dei tipo della pubblicità richiesta; in questi casi il Comune o il Concessionario sarà obbligato a fare il conguaglio tra la somma già versata e quella da versare a seguito della variazione richiesta per lo stesso periodo di tempo;

2) Se non si verificano 1e variazioni di cui al 2° comma, la dichiarazione presentata per la pubblicità annuale ha valore anche per gli anni successivi e si intende tacitamente prorogata con i1 pagamento effettuato per essa entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento; se nel frattempo non sarà stata presentata richiesta di cessazione.

**ART. 7 Bis (*)**

Qualora i termini per la deliberazione dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità e/o le variazioni regolamentari della stessa vengano prorogati, con norme statali, oltre il termine del 31 gennaio, la data di cui al precedente articolo 7, 3° comma, per il pagamento ordinario dell'imposta annuale della pubblicità, è stabilita contestualmente al predetto termine previsto da norme statali per approvare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, nonché, per l'approvazione di Regolamenti.

(*) art. introdotto con deliberazione di C.C. n. 18 del 22.02.2002

**ART. 8** – "Casi di omessa dichiarazione" – (art. 8 del D.Lgs 507/93)

In caso di omessa dichiarazione da presentare ai sensi dell'ari. 7 del presente Regolamento per la pubblicità prevista dagli artt.12-13-14-15 del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si ritiene effettuata a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno in cui essa è stata accertata dal Comune o dal Concessionario.

**ART. 9** – "Piano generale degli impianti" (art. 3, comma 3° D.lgs 507/93)

1) 11 funzionario responsabile del Servizio entro il 30.06.95 dovrà proporre alla Giunta Comunale il "Piano Generale degli impianti", in esecuzione del presente Regolamento.

2) II Piano Generale di cui al precedente comma dovrà contenere il censimento degli impianti esistenti ed il programma di eventuali nuovi impianti da istallare entro il triennio successivo.

**ART. 10** – "Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari" – (art. 3, 3° comma D.Lgs 507/93)

1. II "Piano Generale" degli impianti di cui al precedente articolo dovrà prevedere le seguenti tipologie:

a) N._____ impianti su fabbricati comunali;
b) N. _____impianti su fabbricati in uso al Comune
c) N._____impianti posti ai margini stradali in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche alla protezione dei pedoni
d) N._____impianti posti ai margini stradali;

3) La superficie degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale deve essere suddivisa fra quella destinata alle affissioni di' natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica, quella destinata alle affissioni di natura commerciale e quella da destinare in caso di apposita domanda agli impianti da concedere in uso a soggetti privati diversi dal Concessionario dei Servizio.

4) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità debbono essere deliberate dal Comune entro il 31 Ottobre di ogni anno per entrare in vigore il 1°Gennaio dell'anno successivo; in caso di mancata delibera da adottare entro il termine detto, esse si intendono prorogate di anno in anno nella misura preesistente.

**ART. 11** – "Del Provvedimento per l'installazione degli impianti" – (art. 3 - D.Lgs 507/93)

1) La pubblicità di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina delle Leggi Penali, di Pubblica Sicurezza, delle norme del Codice Stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, nonché delle norme dei Regolamenti Edilizio e di Polizia Urbana vigenti nel Comune;

2) L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità nel territorio comunale sarà rilasciata dal Sindaco, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di cui al comma precedente, previo consenso della competente autorità nel caso in cui i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone in cui esistono vincoli a tutela del Patrimonio Artistico e Storico nonché delle bellezze naturali;

3) L'autorizzazione per 1a pubblicità ordinaria di cui all'art.12 D.Lgs. 507/93 e quella per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ai sensi dell'art.14 dello stesso Regolamento, da effettuarsi per periodi superiori a 30 gg., verrà rilasciata dal Sindaco, per atto scritto, sentito il parere della Commissione Edilizia;

4) II termine ultimo per la conclusione della pratica relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1° è fissato in giorni 30 a termine dall'art. 2 della L. 241/90; qualora dovessero verificarsi motivi per i quali si dovesse rendere necessaria l'integrazione della documentazione prodotta, i1 detto termine di gg. 30 può essere prorogato per ulteriori 30 **giorni.**

**ART. 12** – Applicazione dell'Imposta – Modalità – Maggiorazioni e Riduzioni (art. 7 D.Lgs 507/93)

1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie de1la minima figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubb1icitario, indipendentemente dai numero dei messaggi in esso contenuti;

2) La superficie inferiore al metro quadro si arrotonda per eccesso al metro quadro, la frazione di esso oltre i1 primo metro quadro si arrotonda a mezzo metro quadro; le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono soggette ad imposta;

3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita al messaggio pubblicitario;

4) Per i mezzi pubblicitari con dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo de1 più piccolo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario usato;

5) I festoni di bandierine e simili, e tutti i mezzi pubblicitari di identico contenuto riferibili allo stesso soggetto passivo d'imposta, se collocati in connessione tra loro, agli effetti del calcolo della superficie occupata si considerano come unico mezzo pubblicitario;

6) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e debbono essere applicate alla tariffa base, 1e riduzioni, invece, non sono cumulabili;

7) Qualora la pubblicità di cui agli artt.12 e 13 D.Lgs. 507/93, sia essa ordinaria o fatta con veicoli i venga effettuata in forma luminosa la relativa tariffa d'imposta va maggiorata dei 100%.

**ART. 13** – "Maggiorazione prevista per i Comuni turistici" – (art. 3 – 3° comma – D.lgs 507/93)

I Comuni riconosciuti centri turistici, in base a dati oggetivi di ricettività, possono applicare per un periodo massimo di 4 mesi l'anno, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe previste per le forme pubblicitarie di cui agli artt. 12, 2° comma, 14, 2°-3°-4°-5°, 15.

**ART. 14** – "Modi di pagamento dell'Imposta" (art. 9 – D.Lgs 507/93)

1) Il pagamento dell'imposta va effettuato versando 1a somma per essa dovuta usando i1 c.c. postale di cui all'art. D.Lgs.507/93 intestato al Comune o al Concessionario; la somma da versare va arrotondata a £ 1.000 per difetto se 1a frazione non supera L. 500 o, per eccesso, se è superiore a L. 500; l''attestato del versamento deve essere allegato alla dichiarazione;

2) Per pubblicità fatta per periodi inferiori all'anno solare, l'imposta va corrisposta in unica soluzione;

3) Per 1a pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora la somma complessiva da versare sia di importo superiore a L.3.000.000;

4) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua a1 termine del D.P.R. 28.01.88 n. 43 e successive modificazioni; ruolo coattivo deve essere compilato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o rettifica è stato notificato;

5) In caso di sospensione della riscossione, invece, i1 ruolo coattivo va compilato e riscosso entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; nei casi di cui al presente comma si applica l'art. 2572, 4° comma del Codice Civile;

6) Il contribuente può richiedere 1a restituzione di somme versate non dovute presentando apposita domanda al Comune entro due anni dalla data del versamento o dalla data in cui è stato accertato in via definitiva il diritto al rimborso; in questo caso il Comune deve sua volta definire e completare la pratica di rimborso dalla data della domanda relativa;

**ART. 15** – "Pubblicità impiantata su fabbricati o aree comunali" (art. 9, - comma 7 – D.Lgs 507/93)

1. Qualora la pubblicità venga effettuata su beni comunali l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'ulteriore obbligo di dover corrispondere al Comune anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o eventuali canoni di locazione o concessione;

2. La pubblicità di cui a1 precedente comma deve essere autorizzata dal Sindaco previo parere della Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita delibera di G.C.;

**ART.16** – "Rettifica e accertamento di ufficio" (art, 10 D.Lgs 507/93)

1. II Comune , entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o, in caso di omissione, avrebbe dovuto esserlo, procede alla rettifica e all'accertamento d'Ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo postale con A.R. apposito avviso motivato;

2. Nell'avviso di cui al comma precedente debbono essere indicati il soggetto passivo dell'imposta, l'ubicazione e 1e caratteristiche del mezzo pubblicitario usato, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle soprattasse e degli interessi nonché il termine di gg. 60 entro cui il versamento dovrà essere effettuato;
3. Gli avvisi di accertamento debbono essere sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione ed organizzazione del Servizio, di all'art. . 6 del presente Regolamento in caso di gestione diretta parte del Comune, o dal Concessionario in caso di affidamento del Servizio in concessione.

**ART.17**- "Criteri per la classificazione dei Comuni – Classe del Comune" (art. 2 D.Lgs 507/1993)-

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità i Comuni sono ripartiti in Classi in base alla popolazione residente alla data del 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso dedotta dai dati annualmente pubblicati dall'ISTAT;

2. Questo Comune sulla base dei dati ISTAT di cui a1 precedente comma è stato considerato di Classe V, disponendo di una popolazione residente di 6846 unità al 31.12.1992.

## CAPO II

## DEI TIPI DI PUBBLICITA' - DELLE TARIFFE - DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA

**ART.18**- "Tipi di Pubblicità"

1. A1 fini dell'applicazione delle tariffe applicate da questo Comune per l'imposta sulla pubblicità è necessario individuare il tipo pubblicità richiesta sulla base delle disposizioni degli artt. 12-13- 14 e 15 del D. Lgs.507/93;

2. La pubblicità si distingue in pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con con veicoli, con pannelli luminosi e proiezioni, e pubblicità varia;

**ART.19**- "Della pubblicità ordinaria – Tariffe – Riduzioni – Maggiorazioni" (art. 12 D.lgs 507/93)

1. Si definisce pubblicità ordinaria quella effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario diverso da quelli di cui agii artt. 13--14-15 del D.Lgs.507/93;

2. La tariffa prevista per la pubblicità ordinaria in questo Comune, inserito in Classe V° è di L.16.000 per ogni metro quadro di superficie usata con riferimento all'anno solare;

3. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al primo comma del presente articolo, che rimangano esposte per un periodo di tempo non superiore a tré mesi, si applica per ogni mese o sua frazione una tariffe pari a un decimo di quella base;

4. Per la pubblicità effettuata con affissione diretta di manifesti e simili, fatta su apposite strutture, la tariffa di cui a1 2° comma del presente articolo si applica facendo riferimento alla superficie complessiva degli impianti;
5. Se la superficie impegnata per la pubblicità in oggetto è compresa tra i mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa base subisce una maggiorazione del 50%; se invece essa supera i mq. 8,5 subisce una maggiorazione del 100%.

**ART. 20-** "Della pubblicità effettuata con l'uso di veicoli" (art. 13 D.lgs 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per proprio o altrui conto all'interno all'esterno di veicoli di qualunque genere di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari istallati su ogni veicolo, nella misura e nei modi di cui al primo comma dell'art. 12 del D. Lgs.507/93 e ne11'art.19 del presente Regolamento;

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli anzidetti sono previste le maggiorazioni di cui al 5° comma dell'art.19 del presente Regolamento e dell'art. 12, 4° comma del D. Lgs.507/93;

3. Per i veicoli adibiti al trasporto pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a1 Servizio di linea interurbana l'imposta va corrisposta nella misura di 1/2 della tariffa prevista a ciascuno dei Comuni in cui inizia e termina la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;

4. Per la pubblicità effettuata per proprio conto su veicoli di proprietà dell'impresa o usati per trasporti per suo conto, l'imposta va corrisposta per anno solare al Comune in cui ha sede l'impresa o altra sua succursale o al Comune ove i suoi agenti che hanno in dotazione i veicoli al 1° Gennaio di ciascun anno o alla successiva data della loro immatricolazione hanno i1 domicilio, nelle misure che seguono:

- a) Per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg L.144.000;
- b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. L. 96.000;
- e) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti £ 48.000

La tariffa di cui a11e tre precedenti fattispecie va raddoppiata, per i veicoli dotati di rimorchio;

5. Per tutti i tipi di veicoli di cui al precedente punto 3 non è dovuta 1'imposta per l'indicazione del marchio, ragione sociale ed indirizzo dell'impresa di loro appartenenza se è apposta per una o due volte soltanto e se ciascuna delle due non occupa una superficie superiore a 1/2 metro quadro;
6. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di conservare l'attestato del versamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti interessati.

**ART.21**- "Della Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni" (art. 14 del D.Lgs 507/93)

1. Per 1a pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre simili strutture caratterizzate da lampade e diodi luminosi azionati da congegni elettronici o elettromeccanici, che permettono 1a variabilità del messaggio e l'intermittenza della sua visione, l'imposta si applica riferita al mq. ed all'anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi inviati, in base alla tariffa prevista per i Comuni di Classe V° pari a L. 64.000 al mq.;
2. Se 1a pubblicità di cui al primo comma viene effettuata per un periodo che non supera i tre mesi la tariffa di L. 64.000 al metro quadro o sua frazione viene applicata nella misura di 1/10 per ogni mese o frazione;
3. Se la pubblicità di cui ai due commi precedenti viene effettuata direttamente dall'Impresa l'imposta si applica nella misura pari a ½ delle tariffe base previste;
4. Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'uso di diapositive o proiezioni luminose o cinematografiche a mezzo di schermi appositamente istallati o di pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni qiorno, senza tener conto del numero dei messaggi inviati e della superficie per essi utilizzata, nella misura di L. 4.000 al giorno; se detta pubblicità dovesse mantenersi per un periodo superiore a trenta giorni, per il periodo eccedente si applica una tariffa giornaliera pari a ½ di quella base prevista.

**ART. 22** – "Pubblicità Varie" (art. 15 del D.Lgs 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o simili tesi attraverso strade o piazze, la tariffa si applica per ogni mq. e per ogni per ogni mq e per ogni periodo di 15 gg., o frazione di esso, nella misura prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93 per i Comuni di Classe V°, cosi come riportato nell'art 17, 2° nel presente Regolamento;

2. Per la pubblicità effettuata con l'uso di aeromobili che espone scritte, striscioni o disegni fumogeni o che lanciano oggetti o manifestini l'imposta è dovuta, per ogni giorno o sua frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, per ogni Comune che si attraversa nella misura prevista per i Comuni di Classe V°, quantificata in £ 96.000 se la pubblicità viene eseguita invece con palloni frenati e simili l'imposta si applica nella misura della metà della tariffa base;

3. Per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario a mezzo di persone, l'imposta si applica per ogni persona impiegata o per ogni giorno o sua frazione senza tener conto della misura o della quantità dei mezzi usati o del materiale distribuito, nella misura della tariffa prevista per i Comuni di Classe V° pari a L. 4.000;

4. Per pubblicità fatta con l'uso di amplificatori e simili l'imposta dovuta, riferita ad ogni giorno o sua frazione ed a ciascun punto di pubblicità usato l'imposta dovuta è di L.12.000.

**ART.23** - "Riduzione dell'imposta"- (art.16 D.Lgs.507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà nei seguenti casi:

1) Se 1a pubblicità è effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altro Ente simile che non persegua fini di lucro;
2) Per pubblicità riferita a manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose se realizzate con la partecipazione o il patrocinio di Enti pubblici;
3) Per pubblicità relativa a Feste Religiose o Civili, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**ART.24** - "Esenzione d'Imposta"- (art.17 D.Lgs.507/93)

Si ha l'esenzione dell'imposta nei seguenti casi:

1) Per pubblicità fatta dentro i locali in cui si vendono beni o si prestano servizi se riferita all'attività medesima, per i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di detti locali ad eccezione delle insegne se attinenti all'attività svolta e se nel loro insieme non superano la superficie di mezzo mq. per ogni vetrina o porta;

2) per avvisi pubblicitari rivolti al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte dei locali o nei loro pressi se riferiti all'attività in essi svolta; per avvisi pubblicitari con cui si indica la localizzazione o l'utilizzo di servizi di pubblica utilità la cui superficie non superi il mezzo mq.; per quelli che riguardano 1a locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la cui superficie non superi un quarto di mq.;

3) Per avvisi pubblicitari riferiti a pubblici spettacoli affissi all'interno all'esterno dei locali adibiti allo svolgimento degli stessi;

4) Per avvisi riferiti a giornali e pubblicazioni periodiche esposti sulle facciate esterne delle edicole o delle vetrine o porte dei negozi in cui si effettua la loro vendita;

5) Per pubblicità esposta nelle stazioni di servizio, di trasporto pubblico e per tabelle indicanti lo svolgimento del servizio stesso

6) Per pubblicità esposta all'interno di vetture adibite a pubblici trasporti ;

7) Per pubblicità effettuata in qualunque modo dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

8) Per insegne e targhe indicative delle sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni, ecc. che non perseguono fini di lucro;

9) Per insegne e targhe, ecc. per le quali viga l'obbligo dell'esposizione per legge o per regolamento le cui dimensioni non superino mezzo mq.

## CAPO III
## NORME FINALI E TRANSITORIE

**ART.25**- "Rimozione e sequestro di materiale pubblicitario abusivo""

1. Nel caso di pubblicità abusive il Comune provvede a far rimuovere il materiale addebitandone la spesa ai responsabili ai quali in precedenza sarà stata ufficialmente contestata l'infrazione;
2. Il materiale rimosso con ordinanza del Sindaco può essere sottoposto a sequestro cautelativo a garanzia del rimborso delle spese di rimozione e di custodia nonché del versamento dell'imposta evasa comprensiva delle sanzioni tributarie previste.

**ART.26**- "Agenti del servizio"

"

Se il servizio è dato in concessione gli addetti all''ufficio pubblicità debbono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento di esibire a richiesta agli addetti alla vigilanza.

**ART.27**- "Modifica capitolato d'appalto"

Questo Comune avendo affidato in concessione con atto consiliare del _____ si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni al Capitolato d'appalto, in conformità a1 presente regolamento ed a1 D.Lgs. 507/93.

**ART.28-** "Approvazione del Regolamento"-

Per 1a prima applicazione delle Disposizioni di cui al D. Lgs. 507 del 15.11.93 il Comune deve deliberare l'approvazione del presente Regolamento entro i1 30.06.94.

**ART.29**- "Obblighi del concessionario"

-

In caso di servizio ceduto in concessione, i1 concessionario che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93 risulti iscritto nell'albo apposito deve presentare una domanda a1 Ministero delle Finanze entro il 30.06.94 per essere iscritto nell'Albo Nazionale di cui a11'art. 32 dello stesso Decreto.

**ART.30**- "Abrogazione delle norme precedenti"-

1. A termine del D. Lgs. 507/93, a decorrere dal 01.01.94 è abrogato il DPR n. 639 del 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra norma che risulti incompatibile con i1 citato Decreto Legislativo.
2. Restano in vigore le disposizioni tutte della L.18.03.59 n. 132 e dell'art. 10 L. 05.12.86 n.856.

**ART. 31**- "Entrata in vigore del presente regolamento""

Il presente Regolamento unitamente alla delibera C.C. _____ del_____ - TARIFFA - allegato A) entra in vigore a decorrere dal 01.01.95 a termine del disposto dell'art. 3, 4° comma D.Lgs. 507 del 15.11.93.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx